



COMUNE DI CASINA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 14

In data 07.03.2019

Publicata in data 21/03/2019

Prot. n. 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU - ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addi **sette** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

COSTI STEFANO	SINDACO	Presente
CINEROLI MAURIZIO	VICESINDACO	Presente
LEURATTI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDA TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
GUIDETTI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
FALBO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BERGIANTI CORRADO	CONSIGLIERE	Presente
CAMAGNONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEPIETRI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
INCERTI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
RABOTTI GIADA	CONSIGLIERE	Presente
ZINI LUCA	CONSIGLIERE	Assente
CHIESI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DR.SSA MARILIA MOSCHETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **COSTI STEFANO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Camagnoni, Bergianti, Incerti

DELIBERA C.C. N. 14 DEL 07.03.2019

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTI che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 composta, oltre che da IMU (Imposta Municipale Unica), da TARI (Tassa sui Rifiuti) e TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC;
- Commi da 641 a 668 TARI;
- Commi da 669 a 681 TASI;
- Commi da 682 a 704 Disciplina generale TARI e TASI;

VISTO, in particolare, il comma 703 del suddetto articolo, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO, inoltre, il comma 677, del medesimo articolo che stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per gli anni dal 2019 al 2021, è stato differito al 28 febbraio 2019;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il 2019/2021;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del regolamento per l'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/10/2012;

TENUTO CONTO altresì che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria (IMU) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Rabotti Giada, Incerti Barbara, Chiesi Valentina del gruppo di minoranza Per Casina) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente IMU (imposta municipale propria) anno 2019:
 - **ALIQUOTA 6,00 per mille**
 - su abitazioni principali e relative pertinenze e fabbricati assimilati, censiti in categoria A1, A8 e A9;

- **ALIQUOTA 8,60 per mille**
 - per tutti i fabbricati censiti nella categoria catastale C2;

 - **ALIQUOTA 7,60 per mille**
 - per tutti i fabbricati censiti nelle categorie catastali C1 e C3 e per quelli censiti nella categoria catastale D, quota riservata allo stato a norma dell'art. 13, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014;

 - **ALIQUOTA 4,60 per mille**
 - per abitazioni e pertinenze nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU (abitazione di invalidi trasferiti per motivi di salute);

 - **ALIQUOTA 9,60 per mille**
 - per tutti i fabbricati DIVERSI dalle tipologie precedenti e per le aree edificabili;
3. **DI DETERMINARE** la seguente detrazione IMU, per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 4. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
 5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al Regolamento approvato con Delibera Consigliare;
 6. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998;
 7. **DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dopo di che,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Rabotti Giada, Incerti Barbara, Chiesi Valentina del gruppo di minoranza Per Casina) espressi dai 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

8. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Il sottoscritto Mattioli Rag. Maurizio – Il Ragioniere Capo - in qualità di responsabile del Settore interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile.

Il Ragioniere Capo
Mattioli Rag. Maurizio

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COSTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell'addetto all'albo pretorio, certifica che il presente estratto del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all'albo pretorio di questo Comune dal **21/03/2019** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. n. _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Marilia Moschetta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta:

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- E' divenuta esecutiva in data **07.03.2019**
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).
 - Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000).

Casina, li _____

Il Segretario Comunale
DR.SSA MARILIA MOSCHETTA
